

dataprime **NEWS**

n° 39

31 OTTOBRE 2022

 Wolters Kluwer



**FISCO** **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



[www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)

in questo numero

## FISCO

LOCAZIONE DI IMMOBILI: TRA IRPEF ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO "PRIMA CASA": COME UTILIZZARLO

## LAVORO

BONUS IN BUSTA PAGA O FRINGE BENEFIT: COSA CONVIENE AL DATORE DI LAVORO

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI: ESEMPI E REGOLE PER IL CUMULO CON ALTRI ESONERI E SGRAVI CONTRIBUTIVI

BONUS 150 EURO: EROGAZIONE NELLA BUSTA PAGA DI NOVEMBRE. CON QUALCHE VALUTAZIONE DA FARE



sommario

## LOCAZIONE DI IMMOBILI: TRA IRPEF ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

L'opzione per la cedolare secca sugli affitti consente di applicare un'imposta sostitutiva del 21% o, in determinati casi, del 10%, sul canone di locazione in sostituzione dell'aliquota progressiva IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e delle imposte di registro e di bollo dovute per la registrazione del contratto, ma impone di rinunciare agli aumenti ISTAT del canone di locazione. Il confronto tra i due metodi di tassazione dipende, inoltre, dalla presenza di oneri deducibili e/o detraibili. Cosa conviene di più?

Persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili (per esempio, usufrutto), che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (ad esempio, box, cantina), al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni.

Se l'immobile ha più titolari, ciascun locatore può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri.

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (D.L. n. 47/2014).

In presenza delle suddette condizioni, può optare per la cedolare secca anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi (per esempio, case per uso turistico), fino ad un massimo quattro appartamenti. La cedolare secca è un regime opzionale che permette di versare un'imposta sostitutiva (al 10% o al 21% a seconda dei casi) in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF (pertanto, il canone di locazione non si cumula con gli altri redditi soggetti ad IRPEF, ai fini dell'applicazione delle aliquote progressive e deve essere aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito, come ad esempio per l'ISEE e assegni per il nucleo familiare).

In particolare, la cedolare secca sostituisce anche:

- le addizionali regionali e comunali IRPEF;
- l'imposta di registro dovuta per la registrazione, risoluzione e

proroghe del contratto (invece, la cedolare secca non sostituisce l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione);

- l'imposta di bollo dovuta per la registrazione, risoluzione e proroghe del contratto.

L'opzione può essere esercitata solo dal locatore.

L'imposta sostitutiva ordinaria è pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, salvo che per i contratti a canone concordato, per cui si applica un'aliquota del 10%.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali, classificate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della circolare secca le unità immobiliari devono avere una superficie fino a 600 metri quadri (senza tenere conto della superficie delle pertinenze). Il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2019 alla sua scadenza naturale, era possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare. Per i contratti stipulati o prorogati nel 2019 e che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l'opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni successivi (art. 1, comma 59, legge n. 145/2018).

La base imponibile della cedolare secca è data dal canone di locazione senza deduzioni.

Imposta	Regime Ordinaria	Cedolare secca
Imposta di registro per la registrazione del contratto	2%	No
Imposta di bollo per la registrazione del contratto	16 euro (ogni 4 pagine)	No
IRPEF	Scaglioni (23%-43%)	No
Addizionali regionale e comunale	Sì	No
Imposta sostitutiva	No	21% o 10%

proroghe del contratto (invece, la cedolare secca non sostituisce l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione);

- l'imposta di bollo dovuta per la registrazione, risoluzione e proroghe del contratto.

L'opzione può essere esercitata solo dal locatore.

L'imposta sostitutiva ordinaria è pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, salvo che per i contratti a canone

concordato, per cui si applica un'aliquota del 10%.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali, classificate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della circolare secca le unità immobiliari devono avere una superficie fino a 600 metri quadri (senza tenere conto della superficie delle pertinenze). Il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2019 alla sua scadenza naturale, era possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare. Per i contratti stipulati o prorogati nel 2019 e che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l'opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni successivi (art. 1, comma 59, legge n. 145/2018).

La base imponibile della cedolare secca è data dal canone di locazione senza deduzioni. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata (utilizzando il modello RLI) sia all'atto della registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali.

L'opzione esercitata all'atto della registrazione ha effetto per tutta la durata del contratto. Nei casi in cui l'opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, l'opzione ha effetto per il residuo periodo di durata del contratto.

Nel modello RLI presentato al momento della registrazione del contratto, il contribuente deve barrare la casella "Cedolare".

## Modello RLI - Quadro D

In caso di proroga del contratto il contribuente è tenuto alla presentazione del modello RLI, indicando se si sta prorogando un contratto in regime ordinario (registro) o un contratto in regime di cedolare secca (oppure un contratto misto, in cui è presente almeno un locatore in cedolare secca e un locatore in regime ordinario). In tale sede, è possibile confermare o modificare le proprie scelte relative alla cedolare secca. In ogni caso, in sede di proroga del contratto è necessario che l'opzione per il regime della cedolare secca venga sempre confermata dal locatore che intenda mantenere tale regime. La mancata presentazione della

comunicazione relativa alla proroga del contratto, già in cedolare, tuttavia, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011).

Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l'obbligo di comunicarlo preventivamente all'inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat. Per i contratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a 30 giorni (per i quali non vige l'obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all'aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione. L'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato (per i quali è prevista l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, ex art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 e art. 8 della medesima legge) relativi ad abitazioni ubicate:

- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (art. 1, comma 1, lettere a-b, D.L. n. 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia;
- nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (nonché nei comuni colpiti da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel quinquennio maggio 2009-maggio 2014 e dagli eventi sismici del 2016, ex art. 1, comma 1, D.L. n. 189/2016, in cui sia stata individuata una zona rossa). Inoltre, la cedolare secca al 10% è applicabile ai contratti di locazione stipulati per gli studenti fuori sede ed ai contratti transitori (art. 5, legge n. 431/1998). Al fine di fruire dell'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre acquisire l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale. L'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce (art. 7, D.L. n. 73/2022). L'opzione nelle annualità successive va esercitata, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente utilizzando il modello RLI. Allo stesso modo, si può scegliere la cedolare in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione sempre entro 30 giorni dal momento della proroga. Quando l'opzione non viene esercitata al momento della registrazione del contratto, questa è soggetta

alle ordinarie imposte di registro (2%) e di bollo; in questo caso, le imposte assolute non sono più rimborsabili.

Per i contratti per i quali non c'è l'obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni brevi, di durata complessiva nell'anno non superiore a 30 giorni), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure esercitare l'opzione in sede di registrazione in caso d'uso o di registrazione volontaria del contratto.

Per l'imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell'IRPEF (prima rata dell'acconto, seconda rata dell'acconto e saldo). L'acconto da versare si calcola sul 100% dell'imposta dovuta per i redditi dell'anno precedente assoggettati a cedolare secca, ma è dovuto soltanto se supera la soglia di 51,65 euro. La valutazione della convenienza, o meno, della cedolare secca è articolata e soggettiva.

La cedolare secca conviene ai proprietari che hanno altri redditi sottoposti a tassazione IRPEF, soprattutto se di ammontare elevato; non conviene quando si prevede un aumento dell'inflazione durante il periodo di validità del contratto e/o non si hanno altri redditi oltre a quelli provenienti dall'affitto di uno o più immobili o nei casi in cui vi siano rilevanti detrazioni IRPEF, in quanto sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non possono essere calcolati oneri deducibili e detrazioni.

La cedolare secca si applica sul 100% del canone risultante dal contratto mentre nel regime ordinario IRPEF il reddito della locazione è pari al 95% del canone contrattuale.

Risparmio %

Caso n. 1

Canone di locazione pari a 9.000 euro annui.

Proprietario dell'immobile con altri redditi pari a 12.000 euro.

Si ipotizza che la somma delle aliquote delle addizionali regionale e comunale sia pari al 2,5% e l'imposta di bollo applicabile al momento della registrazione sia pari a 16 euro.

Le imposte di registro e di bollo vengono divise al 50% tra locatore e inquilino.

Cedolare secca

- Imposta sostitutiva =  $(9.000 \times 21\%) = 1.890$

- Altri redditi = 12.000

- IRPEF altri redditi =  $(12.000 \times 23\%) = 2.760$

- Addizionale regionale e comunale =  $(12.000 \times 2,5\%) = 300$

Totale imposta sostitutiva + IRPEF + addizionali: 4.950

Tassazione ordinaria

- Redditi da locazione =  $(9.000 \times 95\%) = 8.550$

- Altri redditi = 12.000

- Totale redditi = 20.550

- IRPEF =  $(15.000 \times 23\% + 5.550 \times 25\%) = 4.837,5$

- Addizionale regionale e comunale =  $(20.550 \times 2,5\%) = 513,75$

- Imposta di registro su registrazione contratto =  $(9.000 \times 2\%/2) = 90$

- Imposta di bollo =  $(16/2) = 8$

Totale IRPEF + addizionali + imposta di registro + imposta di bollo = 5.449,25

Per calcolare l'effettivo risparmio fiscale occorre valutare l'incidenza

delle deduzioni e detrazioni IRPEF sui redditi ordinari.

Caso n. 2

Canone di locazione pari a 9.000 euro annui.

Proprietario dell'immobile senza altri redditi ma con oneri deducibili pari a 1.800.

Si ipotizza che la somma delle aliquote delle addizionali regionale e comunale sia pari al 2,5% e l'imposta di bollo applicabile al momento della registrazione sia pari a euro 16.

Le imposte di registro e di bollo vengono divise al 50% tra locatore e inquilino.

Cedolare secca

- Imposta sostitutiva =  $(9.000 \times 21\%) = 1.890$

Tassazione ordinaria

- Redditi da locazione =  $(9.000 \times 95\%) = 8.550$

- Redditi al netto degli oneri deducibili =  $(8.550 - 1.800) = 6.750$

- IRPEF: 1.552,50  $(6.750 \times 23\%)$

- Addizionale regionale e comunale: 168,75  $(6.750 \times 2,5\%)$

- Imposta di registro su registrazione contratto: 90  $(9.000 \times 2\%/2)$

- Imposta di bollo: 8  $(16/2)$

Totale IRPEF + addizionali + imposta di registro + imposta di bollo = 1.819,25

Caso n. 3

Canone di locazione pari a 9.000 euro annui.

Proprietario dell'immobile con altri redditi pari a 25.000 euro, con oneri deducibili pari a 2.500 euro e detrazioni pari a 900 euro.

Si ipotizza che la somma delle aliquote delle addizionali regionale e comunale sia pari al 2,5% e l'imposta di bollo applicabile al momento della registrazione sia pari a 16 euro.

Le imposte di registro e di bollo vengono divise al 50% tra locatore e inquilino.

Cedolare secca

- Imposta sostitutiva =  $(9.000 \times 21\%) = 1.890$

- Altri redditi = 25.000

- Altri redditi al netto degli oneri deducibili = 22.500

- IRPEF altri redditi lorda =  $(15.000 \times 23\% + 7.500 \times 25\%) = 5.325$

- IRPEF altri redditi netta =  $(5.325 - 900) = 4.425$

- Addizionale regionale e comunale =  $(22.500 \times 2,5\%) = 562,50$

Totale imposta sostitutiva + IRPEF + addizionali = 6.877,50

Tassazione ordinaria

- Redditi da locazione =  $(9.000 \times 95\%) = 8.550$

- Altri redditi = 25.000

- Totale redditi = 33.550

- Totale redditi al netto oneri deducibili = 31.050

- IRPEF lorda =  $(15.000 \times 23\% + 13.000 \times 25\% + 3.050 \times 35\%) = 7.767,50$

- IRPEF netta =  $(7.767,50 - 900) = 6.867,50$

- Addizionale regionale e comunale =  $(31.050 \times 2,5\%) = 776,25$

- Imposta di registro su registrazione contratto: 90  $(9.000 \times 2\%/2)$

- Imposta di bollo =  $(16/2) = 8$

Totale IRPEF + addizionali + imposta di registro + imposta di bollo = 7.741,75

## CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO "PRIMA CASA": COME UTILIZZARLO

Il credito d'imposta per l'acquisto della "prima casa" può essere fatto valere, tra l'altro, in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 531 del 28 ottobre 2022. Nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 531 del 28 ottobre 2022 in tema di diritto al credito d'imposta per l'acquisto della "prima casa".

L'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. Tale credito d'imposta compete, dunque, al contribuente che, al momento dell'acquisizione agevolata di un immobile, abbia alienato da non oltre un anno la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l'aliquota agevolata, prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA dalle norme che si sono succedute nel tempo in materia di agevolazione "prima casa".

In relazione a tale presupposto, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è possibile beneficiare del credito d'imposta in esame anche nell'ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile già posseduto.

L'articolo 1, comma 55, della citata legge n. 208 del 2015 ha, infatti, inserito nella citata nota II-bis il comma 4-bis, in virtù del quale l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno

dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto si applica il pagamento della differenza tra l'imposta agevolata e quella ordinaria, oltre alla sanzione del 30 per cento sulla differenza e agli interessi.

Dalle norme e dalla prassi sopra menzionate emerge, dunque, che il credito d'imposta spetta al contribuente che abbia acquistato un nuovo immobile con le agevolazioni "prima casa", sia se al momento dell'acquisto abbia alienato, da non oltre un anno, la casa di abitazione posseduta acquistata con le agevolazioni, sia se l'alieni entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Riguardo all'utilizzo del credito d'imposta, il comma 2 del medesimo articolo 7, stabilisce che il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. Come chiarito già con circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E, tale credito può essere fatto valere, tra l'altro, in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

Inoltre, come precisato con la risoluzione 11 maggio 2004, n. 70/E, nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà.

## BONUS IN BUSTA PAGA O FRINGE BENEFIT: COSA CONVIENE AL DATORE DI LAVORO

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

Grazie al decreto Aiuti bis, per il periodo d'imposta 2022, la soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall'azienda è passata a 600 euro, invece che 258,23. Inoltre, nella franchigia dei 600 euro possono trovare posto erogazioni liberali dei datori di lavoro a sostegno delle spese per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Viene, altresì, previsto in deroga che il superamento della soglia non comporta l'imponibilità dell'intero importo relativo ai fringe benefits ma soltanto della quota eccedente. Quanto può risparmiare il datore di lavoro che in alternativa ad un importo aggiuntivo in busta paga, aumentando il livello di inquadramento o erogando un superminimo, decide di riconoscere al lavoratore un fringe benefit, di pari importo, rispettando le soglie di esenzione?

Grazie al decreto Aiuti bis (art. 12, D.L. n. 115/2022) è aumentata a 600 euro, per il solo anno 2022, la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti.

I fringe benefit sono una forma di retribuzione in beni e servizi erogata dall'azienda, che figura ogni mese in busta paga del dipendente in quanto considerata compenso in natura, ad esempio:

- buoni acquisto;
- strumenti di lavoro (come telefono o pc aziendale);
- assistenza sanitaria;
- polizze assicurative;
- alloggi in affitto al dipendente o alla famiglia;
- acquisto di azioni della società.

Attenzione

I beni e servizi fino a 258,23 euro (600 euro per il 2022) possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento "ad personam".

I costi e gli oneri sostenuti in relazione alle prestazioni di lavoro fruite, ivi inclusi i fringe benefits, a prescindere dal fatto che siano sostenute in denaro o in natura, costituiscono spese fiscalmente deducibili per il datore di lavoro ai fini della determinazione del reddito di impresa, a prescindere dalla natura del bene o servizio

Attenzione

I fringe benefit erogati nel 2022 sono cumulabili con il bonus carburante, di importo massimo pari a 200 euro.

Nell'ambito della disciplina fiscale dei redditi da lavoro dipendente, quella dei fringe benefits si pone quale eccezione al principio generale di onnicomprensività della retribuzione, in base al quale tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Anche i fringe benefits sono da considerarsi componenti della retribuzione e dunque, in generale, oggetto di imposizione fiscale e contribuzione previdenziale. Per questa ragione, al netto delle specifiche deroghe, il bene o servizio concesso è necessario attribuire un valore imponibile determinato in base al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Attenzione

E' obbligatorio indicare nel LUL il fringe benefit erogato per la relativa quota non esente. L'esclusione dei fringe benefits dalla imponibilità fiscale e contributiva deriva da misure strutturali. Soltanto la maggiorazione del tetto massimo erogabile, che per il 2022 è fissata a 600 euro, termina, salvo proroghe, in data 31 dicembre 2022. A partire dal 2023, l'esenzione è prevista, dunque, per importi erogati non superiori a 258, 23 euro.

Attenzione

In applicazione del "principio di cassa allargato" tra i redditi percepiti nel periodo d'imposta dal lavoratore devono essere considerate anche le retribuzioni maturate nel 2022, ma materialmente entrate nella disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio 2023.

Operaio in forza ad un'azienda che opera nel settore industria CCNL Legno e Arredamento, inquadrato al livello AS2

Posta la retribuzione mensile di base pari a 1.350 euro, il datore di lavoro può decidere erogare al lavoratore un importo aggiuntivo, aumentando il livello di inquadramento o erogare un superminimo. In questo caso, l'intero importo erogato (pari nell'esempio a 600 euro) è imponibile sotto il profilo sia contributivo che fiscale. In alternativa è possibile riconoscere al lavoratore un fringe benefit, rispettando le soglie di esenzione.

Risparmio %

L'opzione per l'erogazione di fringe benefits che si mantengono, su base annuale, sotto la soglia di esenzione, consente al datore di lavoro di conseguire un risparmio pari:

- al 21% con la nuova soglia di esenzione (600 euro).

Al risparmio così conseguito va sommato, dal punto di vista del datore di lavoro, il risparmio fiscale conseguito in seguito alla piena deducibilità del costo di acquisto dei beni e servizi erogati.

	Retribuzione + bonus imponibile	Retribuzione + fringe benefit (600 euro)
Retribuzione erogata	1.700 euro + 600 euro	1.350 + 600 euro
Contribuzione INPS/INAIL	667 euro	385
Totale	2.967 euro	2.335
<b>Risparmio %</b>		<b>21%</b>

## AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI: ESEMPI E REGOLE PER IL CUMULO CON ALTRI ESONERI E SGRAVI CONTRIBUTIVI

Simone Baghin - Consulente del Lavoro

Contratto di apprendistato, esonero giovani, incentivo donne e lavoratori over 50 disoccupati e decontribuzione Sud sono alcune delle principali agevolazioni contributive per le assunzioni che permettono alle imprese di inserire determinate figure professionali riducendo allo stesso tempo l'impatto a livello di costo del lavoro. Agevolazioni che possono, in alcuni casi, essere cumulate con altri incentivi, sgravi o esoneri previsti. Tuttavia, non è sempre facile individuare le corrette regole per fruire di tutti i benefici, tra norme di legge e interpretazioni ministeriali. Alcuni esempi possono aiutare i datori di lavoro.

Il tema delle agevolazioni contributive collegate all'inserimento di una nuova risorsa, è un sempre sentito da parte dei datori di

lavoro in quanto consente di inserire determinate figure professionali riducendo l'impatto a livello di costo del lavoro grazie allo sgravio o all'esonero riconosciuto dal legislatore.

Sgravio o esonero che viene previsto in misura stabile o come misura con effetti temporanei al fine di agevolare la collocazione o la ricollocazione professionale di determinate categorie di lavoratori che altrimenti sarebbero potenzialmente a rischio di esclusione o ai margini del mercato del lavoro.

Pur nella complessità di una normativa molte volte non chiara e nel ginepraio di circolari e messaggi INPS, alla principale agevolazione prevista per l'assunzione di uno specifico lavoratore sulla base della condizione oggettiva o soggettiva a volte si aggiunge la possibilità di cumularla con altre agevolazioni, sgravi o esoneri previsti dalla norma.

Proviamo qui di seguito ad analizzare alcuni esempi di regole di cumulabilità. Prima di analizzare quelle che sono le regole sulla cumulabilità o meno, è necessario effettuare una distinzione sull'uso dei termini ovvero fra agevolazioni contributive ed esoneri. Sono termini che spesso vengono utilizzati come sinonimi ma che a ben vedere non lo sono: è evidente che di fatto entrambi i termini comportano uno sgravio, un risparmio nel versamento dei contributi per il datore di lavoro, ma in realtà dal punto di vista logico e giuridico andrebbero considerati separatamente per le conseguenze e soprattutto per i presupposti che giustificano l'uno o l'altro istituto.

Grazie anche all'analisi delle interpretazioni fornite dall'INPS possiamo provare a determinare le differenze fra le due fattispecie. L'agevolazione contributiva è caratterizzata da una somma che di norma viene posta a credito nella denuncia contributiva mensile UniEmens.

Vengono predisposti dei codici contributivi a credito che abbattano l'aliquota contributiva calcolata normalmente di quanto la norma specifica prevede.

Per la sua fruizione la norma presuppone il rispetto dei principi delle agevolazioni contributive ed anche della regolarità contributiva, delle norme di igiene e sicurezza e del rispetto del CCNL.

L'esonero contributivo costituisce sempre un risparmio contributivo ma non viene esposto a credito nella denuncia contributiva mensile ma il debito stesso viene esposto già depurato dell'esonero stesso. L'esonero per essere riconosciuto senza il rispetto dei principi generali delle agevolazioni contributive ma la norma prevede sempre, da parte del datore di lavoro, la presenza del DURC, il rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e delle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il contratto è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e tramite tale tipologia contrattuale il datore di lavoro si impegna ad addestrare e formare l'apprendista, attraverso fasi d'insegnamento pratico e tecnico-professionale tali da consentirgli di acquisire una qualifica professionale.

Il contratto di apprendistato è supportato sia agevolazioni di

natura contributiva che da incentivi retributivi e fiscali.

Per quanto riguarda l'agevolazione contributiva, la norma prevede una riduzione contributiva dell'aliquota a carico del datore di lavoro diversificata in base al requisito occupazionale del datore di lavoro.

In particolare:

Requisito dimensionale	Contribuzione dovuta carico datore di lavoro
Fino a 9 dipendenti	a) Primi 12 mesi: 3,11% b) 13°-24° mese: 4,61% c) oltre il 24° mese: 11,61%
Oltre 10 dipendenti	11,61%

Si ricorda che la durata del contratto di apprendistato, variabile a seconda della tipologia, va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni (nel caso di apprendistato professionalizzante nell'artigianato).

L'aliquota contributiva dell'11,61% è riconosciuta anche per i dodici mesi successivi in caso di mantenimento del contratto a tempo indeterminato e nel caso in cui il rapporto in apprendistato arrivi alla naturale conclusione questo può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato non comportando interruzione del rapporto di lavoro in azienda. dodici mesi)

La riduzione dell'aliquota contributiva prevista per l'apprendistato è cumulabile con:

- incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI;
- incentivo all'assunzione di disabili;
- incentivo "Decontribuzione Sud";
- incentivo all'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

La norma prevede un esonero contributivo totale in favore di datori di lavoro privati che nel biennio 2021-2022, effettuino assunzioni/trasformazioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato con età inferiore ai 36 anni e che nel corso dell'intera vita lavorativa, non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'esonero opera per un periodo massimo di 36 mesi dall'assunzione (48 mesi per le regioni del mezzogiorno) ed è pari al 100% dei contributi dovuti nel limite massimo di 6.000 euro annui. La misura ha necessitato della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato.

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri. La norma prevede una agevolazione del 50% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che assumono a tempo determinato, indeterminato o con trasformazione, lavoratori over-50 disoccupati da oltre 12 mesi e donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi appartenenti ad aree svantaggiate.

La durata dell'incentivo è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se rapporto trasformato.

L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale

netto.

L'agevolazione è cumulabile con l'incentivo in caso di assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi (L. n. 407/1990).

Per quanto riguarda l'assunzione agevolata delle donne, la L. 178/2020 (art. 1 cc. 16-19) ha previsto un esonero contributivo totale in favore di datori di lavoro privati che assumano a tempo determinato, indeterminato o con trasformazione, "donne lavoratrici svantaggiate" (come indicato nell'art.4 L. n. 92/2012) nel biennio 2021 - 2022.

L'esonero è pari al 100% dei contributi dovuti nel limite massimo di 6.000 euro annui e la durata è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se rapporto trasformato.

L'esonero ha necessitato della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato.

Per quanto riguarda la sua cumulabilità, questa sussiste nei limiti della contribuzione residua dovuta con:

- incentivo all'assunzione per sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo;
- incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI;
- incentivo all'assunzione di disabili.

Per la stipula di rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, la cui sede di lavoro sia collocata in una regione del Mezzogiorno, la L. n. 178/2020 (art. 1 cc. 161-168) ha previsto una agevolazione contributiva in favore di datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e domestico, riconosciuta del:

- 30%: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025
- 20%: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027
- 10%: dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029

L'agevolazione ha natura di aiuto di Stato ed è cumulabile con:

- incentivo all'assunzione di over-50 disoccupati da almeno 12 mesi;
- incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI;
- incentivo all'assunzione di disabili.

## BONUS 150 EURO: EROGAZIONE NELLA BUSTA PAGA DI NOVEMBRE. CON QUALCHE VALUTAZIONE DA FARE

Dario Ceccato - Founding Partner Ceccato Tormen & C  
Silvia Scarso - Senior Partner Ceccato Tormen & C

L'indennità una tantum di 150 euro, prevista dal decreto Aiuti ter, verrà erogata ai lavoratori dipendenti con la busta paga di competenza novembre 2022, il datore di lavoro provvederà, poi, a conguagliare gli importi anticipati ai lavoratori esponendoli nella denuncia contributiva. L'INPS, con la circolare n. 116 del 2022, ha fornito chiarimenti sulla corretta gestione della procedura

automatica da parte dei datori di lavoro. Rimane, tuttavia, ancora qualche dubbio in merito alle ipotesi in cui i lavoratori si trovino in situazioni particolari per le quali è prevista la contribuzione figurativa, nel caso in cui un soggetto beneficiario sia titolare di più rapporti di lavoro, nonché sulla tematica dei recuperi e degli arretrati.

Dopo l'indennità una tantum di 200 euro i lavoratori dipendenti (ad esclusione del rapporto di lavoro domestico), potranno essere beneficiari di un'altra tranche di indennità prevista dall'art. 18 del decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022).

A seguito delle difficoltà pratiche riscontratesi per la corresponsione dell'indennità di 200 euro, prevista dall'art. 31 del D.L. n. 50/2022, il nuovo disposto normativo, probabilmente conscio degli errori del passato, appare meno incerto rispetto alla previgente disciplina, seppur necessitando di chiarimenti e rimettendo comunque ad una operatività aziendale che, mai come in questo periodo, appare necessaria.

Le modalità di riconoscimento previste per l'indennità una tantum di 150 euro, di cui al decreto Aiuti ter, ricalcheranno quelle previste per la "prima" indennità di 200 euro. A cambiare sono, invece, i requisiti per poterne beneficiare. L'art. 18, comma 1, del decreto legge in trattazione individua i beneficiari e i requisiti per il riconoscimento di questa seconda tranche di indennità: "Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16."

La misura dell'indennità è dunque pari a 150 euro (anche per i lavoratori part time), non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e previdenziali. I soggetti beneficiari di tale indennità sono i lavoratori dipendenti la cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali di novembre 2022 sia inferiore a 1.538 euro. Ciò a nulla rilevando retribuzioni annuali o altro.

Contestualmente, tali soggetti non dovranno:

- essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.
  - appartenere a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
- Con questa seconda tranche di una tantum, il disposto normativo non lascia spazio a dubbi in ordine al momento in cui tale indennità dovrà essere corrisposta (dubbi emersi, invece, con la precedente tranche di 200 euro). L'art. 18 del decreto Aiuti ter prevede, infatti, che tale indennità debba essere corrisposta con la retribuzione di competenza

novembre 2022.

L'indennità sarà corrisposta, pertanto, con la busta paga di competenza novembre 2022 (elaborata a dicembre) e anticipata dal datore di lavoro, che provvederà a conguagliare gli importi anticipati ai lavoratori esponendoli nella denuncia contributiva del mese di novembre 2022 (flusso Uniemens trasmesso entro il 31 dicembre 2022). Ulteriore novità rispetto alla precedente disciplina dell'art. 31 D.L. n. 50/2022 è data dal fatto che la nuova norma espressamente disciplina l'ipotesi in cui i lavoratori si trovino in situazioni particolari per le quali è prevista la contribuzione figurativa. Il comma 2 dell'art. 18 prevede che: "L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)." Pertanto, come anche sottolineato nella circolare INPS n. 116 del 2022, l'indennità dovrà essere corrisposta ai soggetti aventi diritto anche nell'ipotesi in cui gli stessi presentino una retribuzione imponibile pari a zero in ragione di eventi tutelati quali, a mero titolo esemplificativo, la maternità.

Se tale presupposto appare chiaro e condivisibile, a diversa conclusione si deve pervenire leggendo la circolare INPS in parola la quale, si riporta letteralmente, prevede "fermo restando il rispetto del limite di 1538 euro cui al predetto comma 1" e rimanda al flusso uniemens, nell'elemento retribuzione teorica.

In sintesi, dovrà considerarsi il valore dell'indennità erogata dall'INPS la quale non deve superare i predetti 1538 euro o si dovrà considerare la "retribuzione teorica" presente nel flusso? E nel caso di presenza di un duplice elemento (ad esempio indennità di maternità per euro 1.500,00 ed integrazione carico azienda di euro 100,00?). L'indennità non spetterà, invece, per eventi non coperti da contribuzione figurativa, quali l'aspettativa non retribuita. L'indennità è riconosciuta in automatico ma i beneficiari saranno tenuti, anche in questo caso, a presentare apposita dichiarazione nella quale attestino di non rientrare nelle casistiche di cui sopra, incompatibili con la corresponsione dell'indennità da parte del datore di lavoro. La presentazione delle dichiarazioni, requisito sine qua non per l'erogazione dell'una tantum, sembra da riferirsi ai soli destinatari della norma (ovvero gli over 1538 euro). Circostanza che perprime, dato che l'azienda avrà modo di conoscere i lavoratori beneficiari solo durante o al termine delle consuete elaborazioni retributive.

In effetti la raccolta delle autodichiarazioni, anche questa volta, potrebbe risultare non di agevole gestione, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni che si troveranno a dover nuovamente gestire molteplici modelli dichiarativi. Tra le altre cose, le aziende che applicano il calendario differito si troveranno in una situazione complessivamente disagiata, non avendo la possibilità temporale di far sottoscrivere la dichiarazione ai lavoratori destinatari. In questo caso, potrebbe essere consigliabile "filtrare" a monte i dipendenti che potrebbero aver diritto all'indennità, facendo compilare solo a questi ultimi la dichiarazione ed applicare il bonus qualora vi siano i requisiti normativi retributivi (così da escludere quei lavoratori che, evidentemente, mai rientrerebbero

nel campo di applicazione della stessa).

Per quanto al modello auto certificativo da utilizzare, si ricorda come l'INPS, con messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, ha fornito una modulistica quale ausilio per le aziende da considerarsi "non vincolante" e "personalizzabile". Nel caso in cui un soggetto beneficiario sia titolare di più rapporti di lavoro, l'indennità dovrà essere corrisposta da un solo datore di lavoro, al quale dovrà essere presentata apposita autodichiarazione.

Nel caso in cui dalle denunce contributive risultasse la corresponsione dell'indennità allo stesso soggetto da parte di più datori di lavoro, l'INPS provvederà a comunicare a ciascuno di essi la somma indebitamente corrisposta e da recuperare al lavoratore, restituendola successivamente all'istituto (con modalità che, ad oggi, risultano oscure, sia in relazione all'una tantum di cui al D.L. "ristori ter" sia in relazione ai "fu" 200 euro di luglio 2022).

Non risulta però chiarito un aspetto legato alla ratio della norma. Se è vero che il Legislatore ha voluto concedere un contributo in favore dei lavoratori con salari e redditualità inferiori, non risulta esservi un correttivo alla compresenza non tanto di più rapporti di lavoro (laddove, come abbiamo visto, il lavoratore dovrà scegliere a quale datore di lavoro chiedere il pagamento del bonus) ma della somma di più redditualità.

Appare contraria al presupposto normativo l'erogazione dell'indennità di 150 euro nei confronti di coloro i quali, per sommatoria di rapporti di lavoro, ottengano retribuzioni maggiori al valore di euro 1538 nel mese di novembre 2022. Ciò non di meno, le indicazioni dell'INPS e la lettera della norma (non la sua apparente volontà) non sembrano censurare questa possibilità. Oltre alle perplessità rilevate, per quale motivo non parlare dei "grandi assenti" di questo istituto (e del suo fratello maggiore, ovvero i precedenti 200 euro?).

In effetti; nessuna indicazione di natura amministrativa risulta riferita sia alla tematica dei recuperi (laddove l'INPS ha più volte ribadito di rimettere ad ulteriore circolare) sia agli arretrati (qui silenzio assoluto).

Che ci sia la possibilità di riconoscere gli arretrati non è mai stata negata dalla norma di riferimento ma l'assenza delle modalità operative impedisce di sanare eventuali omissioni datoriali e / o del dipendente stesso.

Ma non solo. Come porsi verso quelle aziende che, per prassi secolari o accordi di secondo livello, anticipano l'erogazione della tredicesima mensilità a novembre 2022? Se nella previgente versione (200 euro) il disposto normativo considerava tale evenienza, nel caso di specie tutto tace.

Altri chiarimenti servirebbero, ma il tempo volge al termine.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

# Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

## BILANCIO



# ARCA

## EVOLUTION

Semplice e modulare,  
scegli la soluzione ERP  
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

## 31 Ottobre 2022

Cigo, Cigs, FIS, Fondi bilaterali 2022: versamento contributi arretrati

Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

Gestione separata INPS - Istanza di Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

INPGI - Gestione separata - Liberi professionisti - Versamento a saldo del contributo in percentuale (unica soluzione o prima rata)

INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Invio telematico Mod. 770/2022

Libro unico lavoro

Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2021 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS

Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale

Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2022 per soggetti non titolari di partita IVA

Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 Semplificato/Ordinario o Mod. 770 unificato anni precedenti

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

# dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 [www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)  
✉ [info@dataprime.it](mailto:info@dataprime.it)

📍 Rende (CS)  
Via Panagulis, 32/36  
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro  
Viale Magna Grecia, 298  
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria  
Via Labocchetta, 7  
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

